



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

sezione lavoro

giudice monocratico Marco Nigra

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E

nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5305/19 R.G.

P R O M O S S A D A

FIORE Francesca Stefania, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mario Martucci

parte ricorrente

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Regaldo

parte convenuta

e

ALITALIA – Società Aerea Italiana spa – in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Marazza, dall'avv. Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo

parte convenuta

* * * * *

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 27 ottobre 2020

R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O

I

Con ricorso depositato il 26 agosto 2019 la ricorrente chiede che sia accertato il comportamento discriminatorio posto in essere dalle parti resistenti e il diritto ad ottenere l'integrazione economica di quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità di maternità; a fondamento della propria domanda espone che:

- lavora alle di pendenze di Alitalia dal 15 aprile 2011 con la qualifica di assistente di volo;
- dal 25 giugno 2012 al 15 settembre 2013 ha beneficiato del periodo di congedo per maternità, percependo un ammontare notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
- in modo particolare, non è stata computata per intero la voce retributiva cd *indennità di volo*

Le parti convenute si costituiscono in giudizio formulando eccezioni preliminari e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.

II

Con riferimento alla eccepita incompetenza territoriale del giudice adito, a favore del Tribunale di Civitavecchia, si osserva che:

- come esattamente rilevato da parte ricorrente nel presente giudizio si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, infatti si è affermato che la domanda della lavoratrice volta ad ottenere l'indennità di maternità *deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario* (Cass. sez. lav., 22 gennaio 2015, n. 1172);
- pertanto, poiché nel presente giudizio è stata formulata una domanda rientrante nella materia previdenziale, vale a dire l'integrazione retributiva di quanto asseritamente dovuto a titolo di indennità di maternità, la competenza territoriale del giudice deve essere determinata alla luce del criterio posto dall'art. 444, comma 1, cpc, e cioè la *residenza dell'attore*, e non dei criteri di cui all'art. 413 cpc applicabili alle controversie ex art. 409 cpc ma non alle controversie previdenziali ex art. 442 cpc, quale la presente;
- in conclusione, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.

III

Con riferimento alle eccezioni, preliminari di merito, relative alla decadenza e alla prescrizione, si osserva che:

- parte ricorrente allega un'asserita condotta discriminatoria e chiede la conseguente tutela ex dlgs 198/06;

- alla luce delle prospettazioni svolte in ricorso si deve ritenere che non siano stati dimostrati, ma neppure allegati i fatti costitutivi della domanda così formulata;
- infatti: **a)** non è descritta alcuna condotta che possa fare ritenere che la ricorrente abbia subito un trattamento difforme da quello riservato ad altri soggetti che versavano nelle medesime condizioni; **b)** non è allegata l'attualità della condotta; **c)** non è fornito il cd. termine di comparazione essenziale al fine di dimostrare la discriminatorietà della condotta;
- tant'è che l'azione proposta dalla ricorrente è volta ad ottenere *l'integrazione economica di quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità di maternità*, ed infatti viene richiesta la condanna delle convenute al *pagamento della somma complessiva di euro 449,76* conseguenti alla diversa incidenza della cd. indennità di volo;
- la domanda così formulata deve essere qualificata come una domanda di pagamento somme riferite ad una prestazione previdenziale erogata dall'INPS ed anticipata dal datore di lavoro;
- in linea di fatto, è pacifico in causa che: **a)** il periodo di maternità indennizzato è decorso dal 25 giugno 2012 al 15 settembre 2013; **b)** non è mai stata formulata domanda amministrativa volta ad ottenere l'integrazione dell'indennità percepita; **c)** il primo atto di costituzione in mora, prodotto in causa, è la lettera in data 21 maggio 2019 (doc. 3 ric.);
- in linea di diritto, si osserva che: **1)** l'art. 47 del DPR n. 639/1970 dispone che *per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione*; **2)** l'ultimo comma del citato articolo precisa poi che *Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte*; **3)** l'art. 6 dl 103/1991, norma di interpretazione autentica delle disposizioni in commento, stabilisce che *i termini previsti dall'art. 47, commi 2 e 3 del D.P.R. 639/70, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del*

*diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei***4)** l'art. 6 L. 138/1943, applicabile all'indennità di maternità (Cass. SU, 6 aprile 2012, n. 5572), prevede che *l'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute;*

- in conclusione, sono da ritenere fondate le eccezioni, preliminari di merito, di decadenza e di prescrizione formulate dalle convenute e, pertanto, il ricorso va rigettato;
- le ulteriori eccezioni preliminari e di merito sono assorbite.

IV

I contrastanti orientamenti della giurisprudenza in materia giustificano la compensazione delle spese.

P Q M

Il giudice

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Torino;

dichiara infondato e rigetta il ricorso;

dichiara compensate le spese di lite;

Torino, 27 ottobre 2019

Il giudice del lavoro

Marco Nigra